



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 280/17/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI RETTIFICA AVVIATO
NEI CONFRONTI DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
AI SENSI DELL'ART. 32-QUINQUIES DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

(Programma “Domenica sportiva” del 15 ottobre 2017 - RaiDue)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 dicembre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l'art. 32-quinquies;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la richiesta presentata in data 3 novembre 2017 (prot. n. 77665) con la quale il sig. Carlo Bini, in qualità di amministratore unico dell'A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l., rappresentato dall'avv. Luca Catini, ha chiesto all'Autorità di ordinare, ai sensi dell'art. 32-quinquies del decreto legislativo n. 177/2005, alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. la rettifica di quanto trasmesso nel corso del programma “*Domenica sportiva*” andato in onda il 15 ottobre 2017. In particolare, il richiedente afferma che, nell'ambito del programma “*Domenica sportiva*”, all'interno della rubrica “*Facchetti Football Club*”, il conduttore “*accostava del tutto impropriamente il nome della [...] società ad altre società calcistiche con sfratto esecutivo o con fallimenti che le hanno condotte, nell'ultima stagione sportiva, dal calcio professionistico a quello dilettantistico*” e mostrava «un cartello denigratorio ricalcante quelli usualmente affissi sulle saracinesche dei locali [...] con su scritto “*Vendesì antica società di calcio risponde al nome di Lucchese Libertas. Astenersi perditempo*”» determinando “*il suggestivo accostamento del nome della A.S. Lucchese agli evocati avventurieri e alle società calcistiche fallite nell'ultimo anno o con sfratti esecutivi in corso*”. A tal riguardo, il richiedente chiede la trasmissione della seguente rettifica: “[...] la A.S. Lucchese Libertas 1905 precisa di essere una società sana, ben



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

amministrata, senza procedure esecutive in corso, [...], nessuno dei suoi soci o amministratori ha mai avuto alcun ruolo in altra società professionistica e la sua attuale compagine societaria non è in alcun modo ricollegabile ai precedenti fallimenti o a coloro che sono stati descritti nella trasmissione del 15.10 u.s. come avventurieri, cui è stata impropriamente accostata tramite l'esibizione di un cartello [...]";

PRESO ATTO che il richiedente la rettifica ha comunicato all'Autorità il mancato accoglimento da parte della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. della preventiva domanda di rettifica presentata ai sensi dell'art. 32-quinquies del decreto legislativo n. 177/2005;

VISTA la nota del 20 novembre 2017 (prot. n. 81860) con la quale la società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A., in riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall'Autorità (prot. n. 78553 del 7 novembre 2017), ha rilevato, in merito ai fatti oggetto della richiesta di rettifica, in sintesi, quanto segue:

- *“nel corso della rubrica il conduttore Gianfelice Facchetti ha trattato il tema generale, di indubbio interesse pubblico, delle società sportive fallite citando solo ad esempio alcune società calcistiche tra le quali peraltro non vi era la Lucchese Libertas”;*
- *con riferimento a quest'ultima “è stato semplicemente detto sul finire della rubrica che essa ha subito negli ultimi due anni due fallimenti senza nulla aggiungere in merito all'attuale dirigenza. La circostanza, incontestata, corrisponde a verità e non necessita di alcuna rettifica”;*
- *inoltre “l'utilizzo del registro satirico e il ricorso all'espedito del cartello vendesi, non possono essere oggetto di censura o di rettifica, rientrando a pieno titolo nell'esercizio della libertà di espressione del pensiero”;*
- *viene segnalato che “la parte maggioritaria dell'attuale compagine societaria della Lucchese Libertas 1905 ha preso pubblicamente le distanze, dissociandosi completamente dalla citata richiesta di rettifica”;*
- *viene chiesta, pertanto, l'archiviazione degli atti;*

PRESA VISIONE della rubrica intitolata “*Facchetti Football Club*” trasmessa nel corso del programma “*Domenica sportiva*” andato in onda sull'emittente “*RaiDue*” il 15 ottobre 2017, in cui il conduttore Gianfelice Facchetti descrive la situazione di alcune società calcistiche in crisi senza fare riferimento all'attuale compagine societaria della Lucchese Libertas 1905 S.r.l. e mostra, con evidente intento ironico/satirico, un cartello recante la scritta “*Vendesi antica società di calcio risponde al nome di Lucchese Libertas. Astenersi perditempo*”;

CONSIDERATO che presupposto per l'esercizio del diritto di rettifica rispetto a quanto trasmesso su qualunque servizio di media audiovisivo è la falsità della notizia da rettificare, ossia la mancata corrispondenza nell'esposizione dei fatti tra il narrato e il



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

realmente accaduto e che esula da tale ambito ogni valutazione e commento lesivi della dignità o contrari a verità, impregiudicata restando ogni eventuale rilevanza degli stessi sotto il profilo giudiziario sia penale che civile;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esercizio del diritto di rettifica, non rileva l'intenzione meramente soggettiva degli autori del servizio giornalistico ma l'oggettivo divario tra la notizia resa e la realtà, quale sostenuta dall'istante e non contraddetta da fondate dimostrazioni contrarie;

RILEVATO, in merito al contenuto della richiesta di rettifica in questione, che, nell'ambito della rubrica *"Facchetti Football Club"*, le affermazioni critiche del conduttore relative alle *"tante piazze italiane costrette a fare i conti con avventurieri disinvolti che vanno su e giù per lo stivale del pallone"* non appaiono riferibili alla società A.S. Lucchese Libertas 1905;

RILEVATO che l'affermazione del conduttore in merito ai precedenti fallimenti della società Lucchese Libertas (*"antica società di calcio fallita due volte in dieci anni"*), non appare contraria a verità in quanto il richiedente la rettifica, nella propria istanza, conferma che vi sono stati *"due precedenti fallimenti"* della società;

RITENUTA infondata la richiesta di rettifica volta ad affermare che la società Lucchese Libertas 1905 è *"una società sana, ben amministrata, senza procedure esecutive in corso"* e che *"la sua attuale compagine societaria non è in alcun modo ricollegabile ai precedenti fallimenti"* in quanto, nel corso del programma in questione, non viene riportata alcuna notizia in contrasto con tali circostanze;

RITENUTO, inoltre, che l'espedito del cartello, usato dal conduttore, recante la scritta *"Vendesi antica società di calcio risponde al nome di Lucchese Libertas. Astenersi perditempo"* non può essere considerato di per sé allusivo a fatti contrari a verità, tenuto anche conto del carattere ironico dell'immagine;

RITENUTO, pertanto, con riferimento al contenuto della richiesta di rettifica, che nel corso del programma in questione non risulta rappresentato alcun fatto contrario a verità tale da ledere gli interessi morali e materiali della società richiedente la rettifica;

RITENUTO, per le motivazioni esposte, che, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di rettifica ai sensi dell'art. 32-*quinquies* del decreto legislativo n. 177/2005;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 19 dicembre 2017,

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi